



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FLERES, CENTARO e ALICATA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 2010

Modifica all'articolo 146-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, in materia di estensione dei casi di partecipazione al dibattimento a distanza dei testimoni

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 146-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, disciplina la fattispecie della «partecipazione del dibattimento a distanza». In particolare, il comma 1-*bis* stabilisce che, sebbene non sussistano gravi ragioni di sicurezza o di ordine pubblico, o qualora il dibattimento non risulti particolarmente complesso e la partecipazione a distanza non appaia necessaria per evitare ritardi nel suo svolgimento, il giudice dispone sempre la misura di cui al citato articolo 146-*bis* nei confronti del detenuto al quale sono state applicate le misure di cui all'articolo 41-*bis*, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Il presente disegno di legge interviene sull'articolo 146-*bis*, comma 1-*bis*, delle predette norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale modificandolo, con la previsione di estendere la fattispecie della partecipazione al dibattimento a distanza anche nei confronti di persona che si trovi a qualsiasi titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario e

che debba essere assunta in qualità di testimone.

La ragione che sta alla base di questa nuova previsione normativa risiede nel fatto che lo spostamento fisico dei detenuti dalla struttura carceraria all'aula del tribunale comporta, oltre che continui problemi legati alla sicurezza, anche un certo dispendio economico, destinato ad aumentare qualora il testimone sia un detenuto ritenuto particolarmente pericoloso e quindi necessariamente sottoposto a misure particolarmente restrittive.

L'attuazione della fattispecie della partecipazione al dibattimento a distanza implica, come specificato al comma 3 del citato articolo 146-*bis*, la realizzazione di un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza ed il luogo di custodia, «con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto». A tale proposito, l'articolo 2 del presente disegno di legge stabilisce che gli istituti penitenziari debbano dotarsi degli strumenti necessari ai fini della realizzazione del collegamento audiovisivo con le aule di tribunale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 146-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Fuori dai casi previsti dal comma 1, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti di detenuto al quale sono state applicate le misure di cui all'articolo 41-*bis*, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché quando si deve assumere, in qualità di testimone, persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario, salvo, in quest'ultimo caso, diversa disposizione del giudice.».

Art. 2.

1. Al fine di consentire quanto previsto all'articolo 146-*bis*, comma 1-*bis*, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, gli istituti penitenziari si dotano degli strumenti necessari per consentire il collegamento audiovisivo.

